



AUTOMOBILE CLUB LECCE

Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'[articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

(comma così modificato dall'[art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

(comma così sostituito dall'[art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

(comma aggiunto dall'[art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))